

I. Regolamento per l'esecuzione dei concerti nelle chiese

Premessa

La concessione per l'uso delle chiese – in circostanze particolari, ovvero aldilà dell'uso sacro – è determinata, innanzitutto, dal Canone¹ 1210 del Codice di Diritto Canonico:

Nel luogo sacro sia ammesso solo quanto serve per esercitare e promuovere il culto, la religione, ed è vietato tutto ciò che non sia consono alla santità del luogo. Tuttavia l'Ordinario può permettere, caso per caso, altri usi, che però non siano contrari alla santità del luogo.

A partire da questa norma, si può stabilire ciò che, in materia di concerti, sia o meno da eseguire. Senza dubbio, per l'esecuzione di musica sacra (liturgica o di ispirazione sacra) non vi sono controindicazioni, se non per ciò che riguarda un'attenta analisi della contestualizzazione dei *generi*, mentre è più complesso il discorso che riguarda la musica classica e/o d'uso. Per quest'ultimo caso, è conveniente verificare che le opere da eseguire, siano esse vocali o strumentali, non contengano alcun riferimento di carattere profano e che, al contempo, suscitino nei confronti dell'ascoltatore quel sentimento per cui, attraverso la bellezza dell'arte musicale, si elevi maggiormente l'animo a Dio e alle «cose celesti»². Pertanto, in considerazione dell'esercizio dell'autorità ecclesiastica nei luoghi sacri³, questa materia così complessa deve essere valutata e controllata opportunamente.

I generi: la musica sacra e la musica religiosa

Come detto, l'esecuzione di musica sacra, di ispirazione sacra o religiosa fuori dal contesto liturgico è sempre possibile. Nello specifico, definiamo musica sacra quella composta per la liturgia e musica religiosa quella che si ispira alla Sacra Scrittura o che richiama a Dio, alla Vergine Maria o ai Santi. La medesima accezione viene attribuita alla musica organistica o genericamente strumentale, la quale può anche essere eseguita, purché favorisca il sentimento di *pietas* che conviene al luogo sacro⁴. Questo tipo di esecuzioni sono di grande utilità, in quanto servono a:

- sottolineare il carattere particolare dei diversi tempi liturgici;
- avvicinare coloro che sono lontani dalla fede attraverso la contemplazione di ciò che è artisticamente elevato;
- rendere accessibile la proclamazione della parola di Dio (p.e., con una lettura continua del Vangelo);
- mantenere viva la tradizione musicale⁵.

¹ Abbr. «Can.».

² Cfr. *Musicam Sacram, Istruzione del «Consilium» e della Sacra Congregazione dei Riti*, 1967, nn. 5 e 62.

³ Cfr. Can. 1213. Si veda anche *Concerti nelle Chiese, Lettera*, a cura di Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 1987, n. 8.

⁴ Cfr. *Concerti nelle Chiese*, n. 9.

⁵ *Ibid.*

Richieste di nulla osta

Quando un programma di concerto deve essere eseguito in una chiesa, spetta all'Ordinario accordarne la concessione *per modum actus*. Tuttavia, ciò deve essere inteso relativamente a concerti occasionali; infatti, si esclude una concessione di tipo cumulativo (p.e., festival o cicli di concerti). Per ciò che riguarda la concessione del nulla osta, il Direttore dell'Ufficio preposto consulta, di volta in volta, uno o più collaboratori (esperti in materia) allo scopo di far luce su eventuali controindicazioni e/o ricevere le dovute rettifiche. Le richieste di nulla osta devono essere indirizzate all'Ordinario con largo anticipo rispetto alla data di esecuzione e con l'indicazione dell'orario, del programma, dei nomi degli autori e degli esecutori. Si tenga presente anche che:

- dopo aver ricevuto l'autorizzazione, i parroci o i rettori interessati accorderanno l'uso della chiesa ai cori e/o agli *ensemble*, tenendo conto delle condizioni sopra indicate;
- l'entrata dovrà essere libera;
- gli esecutori e gli uditori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento conveniente;
- per quanto è possibile, gli esecutori dovranno evitare di occupare il presbiterio;
- il SS.mo Sacramento dovrà essere conservato in una cappella annessa o in un altro luogo sicuro e decoroso;
- è opportuno favorire la comprensione degli ascoltatori attraverso commenti e/o spiegazioni⁶.

È bene notare come il *Regolamento* in questione non debba essere inteso in senso eccessivamente restrittivo. A tal proposito, i musicisti siano incoraggiati a continuare la loro opera a servizio della fede, non rifiutando di mettere il loro talento «al servizio della verità divina»⁷.

Isernia, Curia Vescovile

Solennità dell'Epifania del Signore, 6 gennaio 2022

Sec. Donato Secura

CURIA DIOCESANA
DI
ISERNIA - VENAFRO
Prot. CL N. 44/22
Isernia 08/06/2022

⁶ Cfr. *Concerti nelle Chiese*, n. 10.

⁷ Cfr. PAOLO VI, *Messaggio del Santo Padre agli artisti*, 1965.

II. Regolamento per l'esecuzione dei concerti nelle chiese aperte al culto

1. Manifestazioni occasionali che prevedono l'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano

- Presentare la richiesta scritta da parte dell'ente organizzatore, la quale dovrà pervenire agli Uffici di Curia in largo anticipo, con allegato il programma della manifestazione e con l'indicazione degli eventuali enti patrocinatori e degli sponsor pubblicitari.
- L'autorizzazione si intenderà concessa quando, su copia della domanda, sarà apposto il visto dell'Ufficio preposto.
- Eventuali e particolari situazioni saranno valutate tenendo conto anche delle categorie di persone coinvolte.

2. Abbigliamento, strumentazione e uso del presbiterio

- Durante l'esecuzione dei concerti sia il pubblico, sia gli esecutori indosseranno abiti consoni al luogo sacro.
- Si presti attenzione che, negli edifici strutturalmente delicati, l'alto volume dell'esecuzione non ne comprometta la stabilità, determinando cadute di materiale e di stucchi da volte e/o pareti.
- L'area presbiteriale (l'altare, il seggio presidenziale e l'ambone) non sia usata in modo improprio o poco dignitoso.

3. Rispetto delle norme sulla sicurezza, copertura assicurativa e tassa sugli spettacoli

All'organizzazione è fatto obbligo di rispettare le norme sulla sicurezza (previste dalla legge italiana) e l'eventuale assolvimento degli oneri alla SIAE.

4. Rassegne scolastiche e cori

Non è possibile l'uso di chiese ordinariamente aperte al culto per concerti e rassegne tenuti da cori e da scolaresche quando il repertorio non è esplicitamente di carattere sacro o religioso.

5. Funzioni dei parroci e dei rettori

- Prima di concedere l'uso della chiesa, i parroci e i rettori, nell'applicare questa normativa, dovranno ponderare adeguatamente ogni aspetto. L'autorizzazione data dall'Ufficio preposto, infatti, riguarda esclusivamente il repertorio programmato.
- Prima dell'inizio della manifestazione, il parroco o il rettore potrà rivolgere un breve saluto agli astanti, manifestando l'apprezzamento per l'iniziativa sotto il profilo culturale e spirituale, ricordando loro che, trovandosi in un luogo sacro, è necessario avere particolare rispetto per l'ambiente e per le eventuali opere artistiche presenti.

III. Allegato per la richiesta di nulla osta

al Direttore dell'Ufficio Liturgico Diocesano
Piazza Andrea D'Isernia, 2 – 86170, Isernia

 l_ sottoscritt_ _____ rappresentante legale dell'Ente/responsabile
dell'Associazione/responsabile del comitato _____
con sede in _____ n. _____ cap _____
telefono _____ e-mail _____

CHIEDE

che sia autorizzato lo svolgimento dell'evento intitolato _____
nella Chiesa _____ in località _____
il (gg/mm/aa) _____ alle ore _____.

Inoltre, dichiara:

- di aver preso visione delle indicazioni date dalla Diocesi in merito ai concerti nelle Chiese;
- di provvedere all'adempimento delle norme civili;
- di aver programmato l'evento in orari non coincidenti con quelli delle celebrazioni;
- di vigilare affinché venga rispettato il carattere sacro della Chiesa da parte dei partecipanti.

Si allega, alla presente, il programma delle opere che saranno eseguite.

Eventuali annotazioni:

Data _____

In fede